



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Carta di credito clonata: i tempi di rimborso

Autore: Mariano Acquaviva | 18/09/2017



In caso di clonazione della carta di credito la banca deve rimborsare gli addebiti non autorizzati il prima possibile.

La clonazione delle carte di credito è un fenomeno in preoccupante aumento: sempre più correntisti, purtroppo, si accorgono che dal proprio conto risultano prelievi non autorizzati. In questo caso, accertato che si tratti di un ammanco

ingiustificato, occorre immediatamente sporgere denuncia e contattare l'istituto di credito emittente affinché blocchi la carta e provveda al rimborso delle somme indebitamente prelevate. Vediamo cosa fare in caso di **carta di credito clonata** e quali sono **i tempi di rimborso**.

La clonazione

L'aumento di questo genere di truffe va di pari passo con la diffusione della moneta elettronica. Le tecniche sono molteplici e non staremo qui a spiegarle; ciò che conta è che il correntista truffato possa tutelarsi. Innanzitutto, accertato l'ammancio, occorre immediatamente: sporgere **denuncia** presso una stazione dei carabinieri o un comando di polizia; contattare (normalmente c'è un numero verde) l'istituto emittente per far **bloccare** la carta. Fatto ciò, bisognerà inoltrare alla banca copia della denuncia sporta, di modo che si potrà chiedere il **rimborso** delle somme illegittimamente prelevate.

Il rimborso

Perché si abbia diritto al **rimborso** è necessario che il correntista truffato dimostri che: l'ammancio non sia dipeso da sua colpa; la segnalazione all'istituto di credito sia stata tempestiva. Il primo requisito fa riferimento alla **diligenza** tenuta dal correntista nel conservare la sua carta ed evitare che la stessa sia fatta oggetto di furto o clonazione. Il secondo presupposto, invece, si riferisce all'**immediatezza** della segnalazione dopo la scoperta della truffa. In altre parole, non appena il cliente si rende conto di essere stato derubato, deve segnalare l'accaduto alla banca perché proceda al blocco della carta. La legge sul punto è chiara: «*Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione*» **[1]**. Tutte le somme indebitamente sottratte durante il periodo che va dalla scoperta dell'illecito alla segnalazione non sono rimborsate se l'inerzia del cliente è ingiustificata. Si pensi a chi, scoperto il fatto, provveda a denunciarlo solo dopo un mese: tutto ciò che gli verrà sottratto nel corso dei trenta giorni non gli verrà

rimborsato perché la perdita è dovuta alla sua negligenza [2].

I tempi

Rispettate queste basilari regole, l'istituto di credito è tenuto a provvedere **immediatamente** al rimborso [3]. Di solito, l'istituto provvede ad accreditare le somme indebitamente prelevate sul conto corrente associato alla carta clonata. C'è da dire, però, che difficilmente il rimborso verrà accordato prima di un paio di settimane. In caso di diniego, il correntista potrà fare ricorso all'**Arbitro bancario finanziario**.

La franchigia

La legge prevede un importo massimo di **150,00€** che il cliente può essere tenuto a sopportare se la banca non ritiene che la sua comunicazione sia stata tempestiva, ovvero che non abbia fatto tutto quanto in suo potere per impedire il furto. Se, invece, ha agito con dolo, cioè intenzionalmente a danno della banca, non si applicherà nessuna **franchigia** [4] e il cliente sopporterà per intero il danno. Si precisa che molte banche prevedono, nelle proprie condizioni contrattuali, l'azzeramento della franchigia: il rimborso, in questi casi, è totale.

L'indennizzo

L'istituto di credito, come detto, è obbligato a rimborsare i prelievi non autorizzati. La giurisprudenza è andata oltre e ha riconosciuto al correntista perfino il diritto ad ottenere un **indennizzo** nel caso in cui dai prelievi indebiti gli sia derivato un danno. Nel caso analizzato dai giudici, la banca aveva provveduto a segnalare il proprio cliente alla Centrale Rischi a causa del debito che aveva contratto, debito che derivava proprio dall'ammanco incolpevole [5]. Riconosciuta l'estraneità del correntista, la banca è stata condannata non solo al rimborso, ma anche al pagamento di un (modesto) indennizzo per le conseguenze negative derivanti

dall'iscrizione alla Centrale Rischio. Difatti, anche la banca deve prestare attenzione alle operazioni effettuate mediante carta di credito: essa è tenuta ad adottare tutte le misure idonee ad evitare questi illeciti, come, ad esempio, la segnalazione via sms di ogni operazione effettuata al titolare della carta.

Note

[1] Art. 12, d. lgs. n. 11/2010. **[2]** Art. 7, d. lgs. n. 11/2010 del 27.01.2010. **[3]** Art. 11, d. lgs. n. 11/2010. **[4]** Art. 12, d. lgs. n. 11/2010. **[5]** Tribunale di Lecce, 11.03.2016. *Autore immagine: Pixabay.com*